

# **DVR – Documento di Valutazione del Rischio Chimico**

**D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09**

|                                                          |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Istituto Scolastico</b>                               | I.S.I.S. "A. CASANOVA"                                                                           |
| <b>Sede</b>                                              | P.tta Casanova n. 4 – 80134 Napoli                                                               |
| <b>Dirigente scolastico</b>                              | Prof.ssa Palmira MASILLO                                                                         |
| <b>Direttore servizi generali ed amministrativi F.F.</b> | Dott.ssa Giulia PUGLIA                                                                           |
| <b>R.S.P.P.</b>                                          | Prof. Corrado PALUMBO.                                                                           |
| <b>R.L.S.</b>                                            | Prof. Amedeo VOLPE<br>Prof. Marco Capobianco<br>Prof. Maurizio Nappa                             |
| <b>A.S.P.P.</b>                                          | Prof. Vito GURRADO<br>Prof. Antonio GRIECO<br>Prof. Vincenzo DE ROSA<br>Prof. Marcello CANCEILLO |



**Luogo e data :     Napoli   26/09/2025**

## Dati generali della scuola

**Ragione Sociale**  
**ISIS “A. CASANOVA”**

**Partita Iva**  
**80020100634**

**Rappresentante Legale**  
**D.S. *prof.ssa Palmira Masillo***

**Indirizzo**  
**P.tta Casanova, 4- 80134 Napoli**

**Telefono Pbx 081 451038**

**E-mail** [nais051002@istruzione.it](mailto:nais051002@istruzione.it)  
[nais051002@pec.istruzione.it](mailto:nais051002@pec.istruzione.it)

sito web [www.istitutocasanova.edu.it](http://www.istitutocasanova.edu.it)

**Rappresentante dei Lavoratori  
per la Sicurezza (RLS)**  
**Prof. Amedeo Volpe**  
**Prof. Marco Caobianco**  
**Prof. Maurizio Nappa**

**Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione dai  
Rischi (RSPP)**

prof. Corrado Palumbo

**DSGA**

Dott.ssa Giulia Puglia

**ASPP**

Prof. Vito Gurrado

Prof. Antonio Grieco

Prof. Vincenzo De Rosa

Prof. Marcello Canciello

**Medico competente**

Dott.ssa Alessandra Improta

**Il Dirigente Scolastico**

Nominativo: Prof.ssa Palmira Masillo

Firma: .....

**Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)**

Nominativo: prof. Corrado Palumbo

Firma: .....

**Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

Nominativo prof. Amedeo Volpe

Firma: .....

Nominativo prof. Marco Cappobianco

Firma: .....

Nominativo prof. Maurizio Nappa

Firma: .....

**Direttore Servizi Generali ed Amministrativi**

Nominativo: dott.ssa Giulia Puglia

Firma: .....

**Medico Competente**

Nominativo: Dott.ssa Alessandra Improta

Firma: .....

**Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP)**

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| ASPP  | Prof. Vito Gurrado       |
| Firma | .....                    |
| ASPP  | Prof. Antonio Grieco     |
| Firma | .....                    |
| ASPP  | Prof. Vincenzo De Rosa   |
| Firma | .....                    |
| ASPP  | Prof. Marcello Canciello |
| Firma | .....                    |

## Rischio Chimico: Definizione

Il rischio chimico negli ambienti di lavoro, si identifica con la determinazione e valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici e con la conseguente strategia di prevenzione, ovvero con la scelta di adeguate misure da adottare a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.

Il rischio chimico può sorgere all'interno di un'azienda quando all'interno di essa si utilizzano agenti chimici che possono risultare dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per citare l'articolo 222 del Testo Unico per la Sicurezza si definiscono agenti chimici pericolosi tutti gli elementi e i composti chimici da soli o nei loro miscugli.

## Fasi della valutazione per la protezione da rischio Chimico

Stante la modesta esposizione dei collaboratori scolastici agli agenti chimici, si è optato per l'utilizzo di un metodo di valutazione del relativo rischio di semplice applicazione conosciuto con l'acronimo "*Movarisch*" che sta per "modello di valutazione del rischio chimico" approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Toscana in applicazione del titolo ix capo i del d.lgs. 81/2008. tale modalità di analisi permette di eseguire la valutazione del rischio chimico come dettato dall'art. 223 del medesimo decreto. in particolare è stato utilizzato un algoritmo di analisi aggiornato al regolamento c.l.p. (ce 1272/2008). e' da dire che, almeno parte dei prodotti in uso, non rientra nemmeno nell'ambito degli "agenti chimici pericolosi" come ricavati dal d.lgs 52/1997 e d.lgs 285/1998, tuttavia viene eseguita la loro elencazione ed analisi anche per meri fini classificatori ed organizzativi.

A titolo semplicemente espositivo, riportiamo la logica seguita dal metodo *Movarisch* per eseguire la valutazione in parola, lasciando ogni approfondimento alle tante pubblicazioni in merito eseguite da specialisti ed autorità di vigilanza:

il rischio (**r**), ai fini della presente valutazione, è il prodotto del pericolo (**p**) per l'esposizione (**e**) quindi  $r = p \times e$ . Il pericolo (**p**) rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela che nell'applicazione di questo modello viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo (**h**) che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell'allegato i del regolamento (**CE**) 1272/2008 e successive modificazioni (regolamento **CLP**). ad ogni frase di pericolo (**h**) è stato assegnato un punteggio (**score**) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all'allegato i del regolamento (**CE**) 1272/2008 e successive modificazioni. il pericolo (**p**) rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (**pericolosità intrinseca**).

L'esposizione e rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. il rischio (**r**) determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all'articolo 223 comma 1 del d.lgs. 81/08: per l'esposizione e si sono presi in considerazione: tipo, durata dell'esposizione, le modalità con cui avviene l'esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate. il rischio (**r**), in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee secondo queste semplici formule:  $r_{inal} = p \times e_{inal}$  e  $r_{cute} = p \times e_{cute}$ .

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento il rischio (**r**) cumulativo (**rcum**) è ottenuto tramite il seguente calcolo:  $rcum = r_{inal2} + r_{cut2}$

il recepimento della direttiva 98/24/CE e la susseguente istituzione del titolo ix capo i d.lgs.81/08 ha confermato che in presenza di rischio chimico per la salute le misure generali di tutela di cui all'art.15 d.lgs.81/08 e di cui all'allegato iv d.lgs.81/08 punti 2. (presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi), 3. (vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos) e 4. (misure contro l'incendio e l'esplosione) debbano in

prot. 12367 del 26/09/2025

6

ogni caso sempre essere rigorosamente osservate, ovviamente assieme alle misure successivamente individuate in maniera mirata dall'articolo 224 comma 1 del d.lgs. 81/08, e cioè:

- la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione adeguate;
- la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- le misure igieniche adeguate;
- la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità;
- metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. da questa considerazione di carattere tecnico-giuridico ne consegue che il titolo ix capo i d.lgs.81/08 non può in alcun modo provocare un'attenuazione delle misure generali di tutela dei lavoratori durante il lavoro, né prescindere dall'applicazione della normativa previgente e pertanto le misure di prevenzione e protezione di carattere generale richiamate sopra devono essere applicate ancor prima di valutare il rischio da agenti chimici.
- Non dimentichiamo che la valutazione in parola non può essere applicata per la valutazione del rischio da amianto e che, in caso di agenti cancerogeni e/o mutageni, non è possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale lo stesso possa dirsi moderato. Al fine di una maggiore leggibilità del documento, lasciamo le schede contenenti i calcoli eseguiti in allegato allo stesso e riportiamo, di seguito, solamente l'esito ultimo delle valutazioni fatte e riferite ad ogni prodotto in uso ai collaboratori scolastici. Per ciascun prodotto in uso, sono riportati in tabella i parametri utilizzati ai fini dell'applicazione dell'algoritmo **Movarisch** e degli stessi, proponiamo di seguito e per esteso i valori che possono assumere:

| VOLATILITA' | QUANTIA'     | TIPOLOGIA    | CONTROLLO        | ESPOSIZIONE | DISTANZA | CONTATTO     |
|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------|----------|--------------|
| BASSA       | < 0,1 Kg     | CHIUSO       | COMPLETO         | < 15 min    | < 1m     | NESSUNO      |
| MEDIA       | 0,1Kg - 1Kg  | MATRIC E     | ASPIRAZIONE      | 15 min - 2h | 1m - 3m  | ACCIDENT ALE |
| ALTA        | 1Kg - 10Kg   | CONTROL LATO | SEGREGAZIO NE    | 2h - 4h     | 3m - 5m  | DISCONTIN UO |
|             | 10Kg - 100Kg | DISPERSI VO  | VENTIL / DILUITO | 4h - 6h     | 5m - 10m | ESTESO       |
|             | > 100Kg      |              | MANIPOLAZIONE    | > 6h        | >= 10m   |              |

**ESITO DELLA VALUTAZIONE PER OGNI AGENTE CHIMICO IN USO**  
**LE SCHEDE DI VALUTAZIONE MOVARISCH PER CIASCUN PRODOTTO SONO VISIONABILI IN ALLEGATO**

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
|  | <b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>      |  |
|  | <b>ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI</b> |  |

|   | <b>NOME COMMERCIALE</b> | <b>ANNOTAZIONI</b> | <b>RISCHIO</b> |
|---|-------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | ALCOOL ETILICO          |                    | IRRILEVANTE    |

|   |                               |                            |             |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 2 | CANDID ALBA CANDEGGINA SOL 5% | UTILIZZO ES.: PAVIMENTI WC | IRRILEVANTE |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------|

|   |                      |                          |            |
|---|----------------------|--------------------------|------------|
| 3 | CIF SPRAY CANDEGGINA | UTILIZZO PER LAVABO - WC | INCERTEZZA |
|---|----------------------|--------------------------|------------|

|   |                   |                      |             |
|---|-------------------|----------------------|-------------|
| 4 | CREMA SAPONE MANI | UTILIZZO PER LE MANI | IRRILEVANTE |
|---|-------------------|----------------------|-------------|

|   |        |                          |             |
|---|--------|--------------------------|-------------|
| 5 | VIAKAL | UTILIZZO PER WC - LAVABO | IRRILEVANTE |
|---|--------|--------------------------|-------------|

|   |        |                 |            |
|---|--------|-----------------|------------|
| 6 | WC NET | UTILIZZO PER WC | INCERTEZZA |
|---|--------|-----------------|------------|

|   |        |                             |             |
|---|--------|-----------------------------|-------------|
| 7 | VETRIL | UTILIZZO PER VETRI FINESTRE | IRRILEVANTE |
|---|--------|-----------------------------|-------------|

|   |                  |                           |            |
|---|------------------|---------------------------|------------|
| 8 | ALBA SGRASSATORE | UTILIZZO PER RIVESTIMENTO | INCERTEZZA |
|---|------------------|---------------------------|------------|

|   |           |                                     |             |
|---|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 9 | LYSO FORM | UTILIZZO PER PAVIMENTI RIVESTIMENTI | IRRILEVANTE |
|---|-----------|-------------------------------------|-------------|

|    |                   |                        |             |
|----|-------------------|------------------------|-------------|
| 10 | LYSO FORM GREGGIO | UTILIZZO PER PAVIMENTI | IRRILEVANTE |
|----|-------------------|------------------------|-------------|

|    |                                 |                               |            |
|----|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| 11 | BAKTERIO Multiuso Disinfettante | UTILIZZO PER BANCHI E RIPIANI | INCERTEZZA |
|----|---------------------------------|-------------------------------|------------|

|    |                           |                                             |             |
|----|---------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 12 | PEF SGRASSATORE MARSIGLIA | UTILIZZO PER RIVESTIMENTO – BANCHI - LAVABO | IRRILEVANTE |
|----|---------------------------|---------------------------------------------|-------------|

|    |                                                 |                                                   |             |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 13 | BIO FORM DISINFETTANTE                          | UTILIZZO PAVIMENTI                                | IRRILEVANTE |
| 14 | AIR FLOR DEODORANTE AMBIENTE 300ml              | UTILIZZO PER AMBIENTI                             | INCERTEZZA  |
| 15 | ALBA ACIDO MURIATICO                            | UTILIZZO PER WC                                   | IRRILEVANTE |
| 16 | BEN HUR QUICK SOLV FORTE 10X750ml               | UTILIZZO PER BANCHI E SEDIE                       | IRRILEVANTE |
| 17 | CHANTE CLAIR SGRASSATORE MARSIGLIA SPRAY 750 ml | UTILIZZO PER BANCHI – SEDIE RIVESTIMENTO - LAVABO | INCERTEZZA  |

ANNOTAZIONI

////////////////////////////////////

| COLLABORATORI SCOLASTICI        |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI - |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 4 | <b>MISURE PREVENTIVE:</b> In fase di acquisto il D.S.G.A. richiede, al produttore, le schede di sicurezza dei prodotti che vengono trasmesse al R.S.P.P. per la consultazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G | R |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>A scuola vengono normalmente utilizzati detergenti tensioattivi, disinfettanti a base di sali di ammonio quaternario ed alcool etilico denaturato in quantitativi e con una frequenza di esposizione moderata, tale da non comportare la necessità di eseguire approfondimenti specifici. Qualche criticità maggiore è determinato dall'uso della candeggina. ancorché' il fumo (soprattutto passivo), sia assimilabile ad un agente chimico, il divieto di fumo operante negli ambienti scolastici e nelle pertinenze rende il rischio conseguente trascurabile.</p> |   |   | <p><b>Misure di natura organizzativa :</b> lo stoccaggio avviene in depositi areati e chiusi a chiave, durante l'uso di tali prodotti è assolutamente vietato mangiare e bere, dopo l'impiego si lavano bene le mani. Per i prodotti vengono acquistati contenitori idonei e specifici poiché' è vietato conservare sostanze chimiche all'interno di contenitori diversi da quelli originali (bottiglie di acqua minerale e simili). la quantità di prodotti presenti è contenuta entro i limiti necessari al funzionamento della scuola, si evita la formazione di scorte eccessive anche se, ad inizio anno scolastico, è spesso presente in magazzino il quantitativo per il fabbisogno annuale. I prodotti non sono mai lasciati incustoditi ma vengono riposti sempre all'interno di locali e armadi chiusi a chiave. Non si eseguono miscele di prodotti diversi.</p> <p><b>Formazione ed informazione :</b> il personale collaboratore viene regolarmente formato rispetto a questo rischio, in occasione dei corsi, si fanno esempi mirati e specifici.</p> |
| <b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   | Dispositivi di protezione individuale L'utilizzo delle sostanze e dei preparati pericolosi richiede la fornitura e l'utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale: • protezioni oculari • guanti in lattice • guanti in gomma • camice • mascherina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SORVEGLIANZA SANITARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   | <b>Facoltativa su richiesta del lavoratore</b> (Art. 41 c.2 C D.lgs 81/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IN CASO DI GRAVIDANZA, PUERPERIO O ALLATTAMENTO AL 7° MESE DOPO IL PARTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   | <b>LA MANSIONE DEVE INTENDERSI INCOMPATIBILE CON LA GRAVIDANZA E CON LA FASE DI ALLATTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| COLLABORATORI SCOLASTICI                               |   |   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI - CANCEROGENI E MUTAGENI |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                      | 2 | 2 | In occasione dei sopralluoghi svolti non è stata rilevata la presenza di agenti cancerogeni (h 340) e/o mutageni (h 350) pertanto il rischio appare irrilevante. |
| P                                                      | G | R |                                                                                                                                                                  |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | //// |
| SORVEGLIANZA SANITARIA                | //// |
| GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO            | //// |

## Riferimenti Normativi

La **normativa** di riferimento in Italia per quanto riguarda il rischio chimico è il *D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo I "Protezione da agenti chimici"* che affronta nel dettaglio l'argomento indicando:

- Campo di applicazione (Art. 221);
  - Definizioni (Art. 222);
  - Valutazione dei rischi (Art. 223);
  - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (Art. 224);
  - Misure specifiche di protezione e di prevenzione (Art. 225);
  - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (Art. 226);
  - Informazione e formazione per i lavoratori (Art. 227);
  - Divieti (Art. 228);
  - Sorveglianza sanitaria (Art. 229);
  - Cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230);
  - Consultazione e partecipazione dei lavoratori (Art. 231);
  - Adeguamenti normativi (Art. 232).
- Tutte le indicazioni sugli obblighi e la **valutazione del rischio chimico** sono contenuti negli articoli appena indicati, tuttavia queste disposizioni sono quelle valide per l'Italia, ma il quadro che norma questa tipologia di rischio è molto più ampio. Per tutelare i lavoratori e tenere sotto controllo il rischio chimico.

## Obblighi e sanzioni del Datore di lavoro

Il datore di lavoro, il dirigente, il medico competente ed i lavoratori sono i soggetti ai quali si riferiscono particolari **sanzioni** in caso di inosservanza delle norme previste per la tutela dai rischi inerenti le sostanze pericolose. Infatti le violazioni di queste disposizioni costituiscono dei **veri e propri reati**.

Recentemente il **D.Lgs. 106/2009** ha modificato la portata dell'apparato sanzionatorio contenuto nel **D.Lgs. 81/2008**, in quanto per il **datore di lavoro** e per il **dirigente** sono state previste alcune

prot. 12367 del 26/09/2025

11

riduzioni della misura massima dell'**ammenda**, passando da 12.000 € agli attuali 6.400 €, e dell'**arresto**, portandolo a sei mesi invece di otto. Anche la **sanzione amministrativa** più grave ha subito una drastica diminuzione, i precedenti 18.000 € sono ora 2.000 €.

Per il **medico competente**, la pena dell'arresto non ha subito variazioni, prevedendo un massimo di 1 o 2 mesi a seconda della gravità, mentre per l'ammenda, la nuova normativa prevede delle cifre che variano da 200 a 1.200 €.

Il comportamento che si intende punire con queste sanzioni è individuabile nella mancata determinazione preventiva della presenza di eventuali **agenti chimici dannosi sul luogo di lavoro ed i relativi rischi per i lavoratori** che operano in quelle aree.

Il **datore di lavoro** è tenuto a garantire la diminuzione o la riduzione al minimo dei rischi, attraverso l'adozione di misure specifiche che tengono in considerazione **la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione**. Egli è inoltre colui che deve occuparsi della fornitura delle attrezzature idonee per il lavoro specifico e delle relative **procedure di manutenzione** (art. 224 D.Lgs. 81/2008).

Tra i **sistemi di prevenzione** che devono essere predisposti dal datore di lavoro, rientrano anche la valutazione del numero di lavoratori che sono esposti o che potrebbero esserlo e la riduzione della durata e dell'intensità di esposizione ai fattori di rischio.

Anche l'adozione di **misure igieniche opportune**, l'utilizzo degli agenti chimici in quantitativi necessari al lavoro da compiere e i metodi di lavoro adatti, costituiscono delle scelte che possono generare l'assunzione da parte del datore di lavoro di **gravose responsabilità**, dalle quali può derivare anche l'applicazione delle sanzioni previste per i casi di inosservanza di queste regole.

La legge prevede che **le sanzioni siano la conseguenza di inosservanze o di disposizioni** che si riferiscono a ben determinate sostanze pericolose: – per gli **agenti chimici**:

- eliminazione o riduzione del rischio in seguito ad esposizione;
- mancata previsione delle procedure di intervento a seguito di incidenti o di danni causati dall'utilizzo di agenti chimici;
- mancato ottenimento dell'autorizzazione ministeriale per lo svolgimento delle attività in deroga;
- inadempimento della revisione della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione in seguito alla segnalazione del medico competente sulla base delle analisi condotte sui lavoratori esposti a queste sostanze.

– per gli **agenti cancerogeni e mutageni**:

- mancata sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, con una sostanza meno pericolosa;
- mancata adozione delle misure di prevenzione previste dalla valutazione dei rischi;
- inosservanza delle norme che impongono l'obbligo di attrezzare gli ambienti lavorativi con servizi igienici, indumenti appositi e dispositivi di protezione individuale;
- insufficiente formazione prestata ai lavoratori.

– per l'esposizione all'**amianto**:

- mancata presentazione della notifica dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per eseguire le mansioni lavorative;
- mancata adozione delle misure preventive e protettive poste a tutela dei lavoratori che rischiano di inalare le polveri rilasciate dall'amianto;
- mancato accertamento periodico della concentrazione di fibre di amianto negli ambienti lavorativi;
  - mancata riduzione dei valori limite di esposizione all'amianto.

Infine, l'art. 125 del D.Lgs. 106/2009 ha **abrogato** la disposizione che prevedeva delle **sanzioni per i lavoratori**, le quali erano state elaborate per punire i lavoratori che non adottavano tutte le misure preventive, previste con l'intento di responsabilizzare anche queste figure alla tutela della propria salute e sicurezza.

## Firme del Documento per presa visione

### Datore di Lavoro

Nominativo: D.S. prof.ssa Palmira Masillo

Firma: .....

### Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Nominativo: prof. Corrado Palumbo

Firma: .....

### Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Nominativo: prof. Amedeo Volpe

Firma: .....

Nominativo: prof. Marco Capobianco

Firma: .....

Nominativo: prof. Maurizio Nappa

Firma: .....

### Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP)

ASPP Prof. Vito Gurrado

Firma .....

ASPP Prof. Antonio Grieco

Firma .....

ASPP Prof. Vincenzo De Rosa

Firma .....

ASPP Prof. Marcello Canciello

Firma .....

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Direttore Servizi Generali ed Amministrativi</b> |                             |
| Nominativo:                                         | Dott.ssa Giulia Puglia      |
| Firma:                                              | .....                       |
| <b>Medico Competente</b>                            |                             |
| Nominativo:                                         | Dott.ssa Alessandra Improta |
| Firma:                                              | .....                       |

**Luogo e data:** Napoli li 26/09/2025